

# Rassegna Stampa

01.03.10

## Sommario

- Pag. 2.    PROTESTA. Sciopero unitario dei legali (IL SOLE 24 ORE – 23.02.10)
- Pag. 3/4.  GIUSTIZIA. Conciliazione al via dalla primavera 2011 (IL SOLE 24 ORE – 23.02.10)
- Pag. 5.    FORMAZIONE. La formazione conquista gli Ordini (IL SOLE 24 ORE – 23.02.10)
- Pag. 6.    INFORMATICA. Pec, le professioni restano il fanalino di coda (IO - 23.02.10)
- Pag. 7.    PROTESTA. Sciopero dell'avvocatura, si allargano le adesioni (WWW.MONDOPROFESSIONISTI.EU – 24.02.10)
- Pag. 8.    AIGA. Comunicato Stampa del 25.02.2010
- Pag. 9/10. GIUSTIZIA. Avvocatura anti-conciliazione (IO – 25.02.10)
- Pag. 11.   AIGA. Comunicato Stampa del 26.02.2010
- Pag. 12.   GIUSTIZIA. Giustizia lenta prescritta in dieci anni (IL SOLE 24 ORE – 26.02.10)
- Pag. 13/14. ACCERTAMENTI. Controlli con le intercettazioni (IL SOLE 24 ORE – 26.02.10)
- Pag. 15.   Adempimenti del mese di marzo dalla pagina Adp ([www.aiga.it](http://www.aiga.it))
- Pag. 16.   Eventi delle Sezioni del mese di marzo

A cura di Claudia Pizzurro: [claudia.pizzurro@tin.it](mailto:claudia.pizzurro@tin.it)

e Alberto Vermiglio: [avermiglio@virgilio.it](mailto:avermiglio@virgilio.it)

**Ordinamento forense. Per i ritardi nell'esame della riforma****Sciopero unitario dei legali**

Una giornata di astensione dalle udienze il prossimo 10 marzo. Obiettivo: fare uscire dalle secche il disegno di legge di riforma della professione che, approvato in commissione Giustizia al Senato il 18 novembre 2009, non è mai stato preso in considerazione per l'esame dell'Aula. Un'inerzia contro la quale, per una volta, la stragrande maggioranza delle organizzazioni forensi si è trovata d'accordo nel cercare una risposta forte. Troppo grave il rischio di un rinvio motivato con l'esigenza della politica di tenere dietro ad altre urgenze del pianeta giustizia, dal legittimo impedimento, al processo breve, alle intercettazioni: la vittima principale dell'ingorgo è per il momento un testo sul quale tutta l'avvocatura ha raggiunto un equilibrio assai sofferto.

Il pericolo ha visto il ricompattamento di sigle tradizionalmente ostili come l'Oua e le Camere penali e anche l'allineamento di chi, come l'Anf, guarda con perplessità ad alcuni aspetti della riforma.

Per Maurizio de Tilla, presidente dell'Oua, «Non si capisce la ragione di tanti ritardi, vista la complessiva condivisione del disegno di legge tra le forze politiche di maggioranza e opposizione e il grande consenso interno all'avvocatura. Unitariamente abbiamo fatto appelli, inviato una lettera al presidente del Senato (il 13 gennaio), ma l'inerzia continua a prevalere».

L'Unione delle camere penali sostiene che «non trova giustificazione il ritardo rispetto a una riforma la cui necessità e urgenza è reiteratamente soggetto del dibattito nazionale ed è stata sottolineata dalle più alte cariche della magistratura nel corso della recente cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario. L'avvocatura — spiegano i penalisti- non intende stare a guardare, assistendo inerte al consumarsi, di anno in anno, della progressiva dequalificazione di una professione che rappresenta il baluardo costituzionale del rispetto dei diritti dei cittadini». Anche l'Anf, di solito su posizioni critiche quanto ad alcuni contenuti della riforma, aderisce alla protesta (che avrà poi un momento collettivo con la manifestazione di tutta l'avvocatura convocata per lo stesso 10 marzo al cinema Capranichetta di Roma) con la speranza che il dibattito in aula possa servire anche a modificare il testo. G.Ne.

**Giustizia. Un anno di tempo per l'estinzione del tentativo obbligatorio****Conciliazione al via dalla primavera 2011****A disposizione 160 milioni per finanziare il bonus fiscale**

Un anno di tempo e 160 milioni sul tavolo. Il decreto legislativo sulla conciliazione che ha ricevuto venerdì l'approvazione finale da parte del Consiglio dei ministri renderà obbligatorio

un percorso di mediazione preventiva solo per i processi introdotti a partire dalla primavera del 2011. A prevederlo è la norma di chiusura del testo che ha ridotto di 6 mesi la fase transitoria inizialmente fissata in 18 mesi. Entro quella data il ministero della Giustizia dovrebbe essere riuscito ad approvare i decreti con la disciplina del registro a cui si dovranno iscrivere gli organismi di conciliazione, compresi quelli dei professionisti. I decreti dovranno regolare la formazione del registro, la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti. Sino al momento dell'emanazione dei decreti resterà valido quanto stabilito adesso nell'esclusivo ambito societario. E' dalla parte relativa agli stanziamenti che si può capire a grandi linee quale sarà l'impatto del provvedimento che chiama in causa gli avvocati, obbligati a informare per iscritto i propri clienti della possibilità di soluzione stragiudiziale della lite (in caso contrario il mandato è annullabile). Risorse messe a disposizione sotto forma di credito d'imposta (fino a un massimo di 500 euro) per compensare l'indennità versata dalle parti ai mediatori e procedimenti sono infatti strettamente collegati nelle previsioni del ministero. Così, per effetto della conciliazione come condizione di procedibilità in alcune materie, secondo le stime del ministero della Giustizia, è possibile ritenere che un po' meno di un milione di cause civili e commerciali sarà oggetto di mediazione. Tenendo conto poi che il credito d'imposta è dimezzato in caso di insuccesso della conciliazione, e che un calcolo di massima stima in circa 100 euro per ogni parte il costo della mediazione, l'ammontare di cassa è stato fissato a 160 milioni di euro all'anno a partire dal 2011. Sempre sul piano degli incentivi, uno dei punti più discussi e contestati introduce un'eccezione al principio della soccombenza stabilendo, in caso di coincidenza tra la proposta di conciliazione e il provvedimento che chiude il giudizio, che la parte vittoriosa nel processo non può vedersi rimborsate le spese sostenute; anzi, la medesima parte deve rimborsare le spese sostenute dall'"avversario" in giudizio, e sarà inoltre punita con una sanzione pecuniaria pari al contributo unificato dovuto per quel tipo di causa. L'esclusione dal rimborso può essere poi decisa dal giudice, in caso di gravi motivi (quando il rifiuto della proposta di mediazione sia evidentemente pretestuoso). Nella selezione delle materie sono stati tre i criteri seguiti, con un occhio di riguardo per l'aiuto che la conciliazione potrà dare in termini di filtro preventivo rispetto ai tribunali. A essere privilegiate sono state innanzitutto quelle cause in cui il rapporto tra le parti è destinato a prolungarsi nel tempo anche oltre la definizione della singola controversia. Oltre al condominio rientrano in questa area alcuni contratti di durata come la locazione, il comodato e l'affitto d'azienda oppure rapporti in cui sono coinvolti soggetti appartenenti alla stessa famiglia, allo stesso gruppo sociale o alla stessa area territoriale (diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia). Sotto il vincolo di una conciliazione obbligatoria rientrano invece alcune controversie che hanno per oggetto il risarcimento di un danno come esito di un rapporto estremamente conflittuale: è il caso della colpa medica e della diffamazione a mezzo stampa se, in entrambi i casi, non ci sono conseguenze sul piano penale. A queste liti si sono poi aggiunte, accogliendo una richiesta della commissione Giustizia del Senato, anche le controversie risarcitorie che derivano dalla circolazione di veicoli e barche. Infine, la conciliazione andrà a interessare alcune tipologie di accordi come i contratti assicurativi, bancari e finanziari che sono caratterizzati anche da una larga diffusione. Giovanni Negri

**I punti chiave**

Un anno al debutto. Il decreto sulla conciliazione approvato definitivamente venerdì dal Consiglio dei ministri prevede che il tentativo obbligatorio di mediazione scatterà solo dopo un anno dall'entrata in vigore del provvedimento e quindi dalla primavera del 2011

Budget di 160 milioni. Per finanziare il credito d'imposta messo a disposizione per ammortizzare l'indennità che la parte deve versare al mediatore è stata stanziata una cifra di

160 milioni all'anno a partire dal 2011: l'impatto stimato 4 di poco meno di un milione di cause interessate

Avviso obbligatorio. Gli avvocati dovranno informare obbligatoriamente per iscritto i propri clienti della possibilità di risolvere in via stragiudiziale la controversia; in caso contrario, il controllo è affidato al giudice cui è affidata la lite, il mandato tra legale-cliente sarà annullabile

Materie a tutto campo. La versione finale del decreto ha allargato ulteriormente le materie soggette al tentativo obbligatorio di mediazione ricomprendendovi anche le cause per risarcimento danni dalla circolazione di veicoli e barche. Tra le altre materie il condominio e le successioni

**La formazione conquista gli Ordini****Corsi obbligatori per quasi due milioni di iscritti – All'appello mancano ingegneri e architetti**

La formazione continua riporta in aula quasi due milioni di professionisti. Avvocati e commercialisti, geologi e consulenti del lavoro, tutti alle prese con lezioni tradizionali e a distanza per totalizzare un numero di crediti utile a evitare lettere di richiamo o sanzioni più pesanti dagli ordini. All'appello, tra le categorie più numerose, mancano solo ingegneri e architetti. «(La formazione - precisa Giovanni Rolando, presidente del consiglio nazionale degli ingegneri - è comunque un dovere deontologico e ciascun collegio provinciale organizza corsi di perfezionamento». I geometri, invece, sono gli ultimi in ordine di tempo ad aver reso obbligatorio il lifelong learning dal 1° gennaio di quest'anno gli iscritti dovranno accumulare un numero minimo di crediti nell'arco di un triennio, variabili in base all'anzianità professionale. Anche per i dottori commercialisti ed esperti contabili la formazione è a ciclo triennale: per essere in regola è necessario guadagnare 90 crediti, con un minimo di 20 l'anno. Mentre è biennale l'obbligo dei notai di totalizzare 100 crediti formativi e quello per i consulenti di arrivare a quota 50. I corsi sono accreditati secondo modalità diverse. Per i geologi, ad esempio, interviene una commissione composta da rappresentanti del consiglio nazionale e degli ordini regionali. Gli avvocati, invece, distinguono tra eventi di carattere locale, autorizzati dagli ordini sparsi sul territorio, e quelli di natura seriale - svolti in più regioni d'Italia con gli stessi programmi - valutati da una commissione ad hoc del Consiglio nazionale forense (Cnf). Per soddisfare le esigenze di formazione di una platea estesa di professionisti, una delle risposte si chiama e-learning. Tra le categorie più attive ci sono i consulenti del lavoro: nel 2009 la quota di formazione a distanza è stata il 10% del totale, con la possibilità per i singoli di arrivare al 100% dopo aver ottenuto il via libera dal consiglio provinciale di appartenenza. Gli avvocati hanno svolto lo scorso anno 109 iniziative a distanza, 68 accreditate dal Cnf, mentre i notai hanno registrato oltre 500 iscritti ai corsi "telematici". L'e-learning potrebbe anche ridurre gli oneri sostenuti dai professionisti per l'aggiornamento. Secondo stime del consiglio nazionale degli assistenti sociali, ogni iscritto spende 100 euro all'anno; gli architetti arrivano fino a 600/700 euro; stesso importo per i geologi, che possono scegliere tra 1.500 eventi, il 60% dei quali a pagamento. In ambito forense, gli ordini più grandi hanno moltiplicato le iniziative gratuite: a Roma ad esempio, dove gli iscritti superano quota 22mila, sono stati programmati 131 eventi a costo zero che hanno coinvolto circa tremila persone. A Palermo, invece, è stato siglato un accordo con l'università, per consentire agli iscritti all'ordine di frequentare i corsi accreditati al costo di cento euro l'anno. Il regolamento dei commercialisti stabilisce che ciascun ordine territoriale debba garantire almeno 60 ore di formazione gratuita l'anno. «Spesso - lamenta Luigi Carunchio, presidente Unione nazionale giovani commercialisti - si tratta di corsi di scarsa qualità che non sono utili per l'aggiornamento professionale e tanti colleghi non sono in regola con l'obbligo formativo per scelta». A Milano ad esempio «su 7.600 iscritti - dice il segretario dell'ordine Ugo Pollice - un migliaio risulta inadempiente». E le sanzioni che si rischiano, per ora, sono molto blande. «In passato - spiega Pollice - abbiamo invitato 400 colleghi a mettersi in regola. Alla fine in 10 hanno ricevuto una lettera di richiamo formale e solo in cinque una censura». In generale, per commercialisti e avvocati la valutazione di chi è in regola o meno verrà fatta alla fine di quest'anno, allo scadere del triennio formativo. I consulenti del lavoro hanno subito in passato qualche biasimo, mentre con il nuovo regolamento sono a rischio censura. I geologi sono esposti a punizioni più pesanti, che possono arrivare fino alla sospensione. Infine, per medici e professioni sanitarie «è previsto l'obbligo di seguire i corsi dell'educazione continua in medicina - conclude Amedeo Bianco, presidente della Federazione nazionale ordini medici chirurghi e odontoiatri - ma non ci sono sanzioni nella fase sperimentale che si protrae dal 2002». Francesca Barbieri

**Censimento del ministero della pubblica amministrazione****Pec, le professioni restano il fanalino di coda****Nonostante l'obbligo, nelle categorie in pochi hanno la posta certificata**

Ad oltre tre mesi della sua entrata in vigore, la Posta elettronica certificata è un traguardo ancora lontano. Almeno per i professionisti. Se infatti, secondo una circolare diffusa ieri dal ministero della pubblica amministrazione e innovazione, il processo di diffusione della Pec è ormai avviato, con oltre 9.600 caselle attivate dalle amministrazioni centrali e locali, 110 mila imprese italiane che hanno attivato un indirizzo di posta certificata, lo stesso non può dirsi per le diverse categorie professionali che mostrano di essere ancora indietro rispetto al processo di informatizzazione. A parte qualche eccezione. Basti pensare, per esempio, che le percentuali di accreditamento degli avvocati, non superano il 6%, su un totale di 220 mila principi del Foro sparsi in tutta Italia, quelle degli agrotecnici arrivano al 7% e dei giornalisti ad appena il 10% sul totale degli oltre 108 mila iscritti. Tutti dati che lo stesso ministero guidato da Renato Brunetta ha elaborato a seguito dei confronti e dei tavoli tecnici avuti proprio con le categorie professionali alle prese con diversi nodi da sciogliere. Uno dei più complessi riguarda l'obbligo di pubblicare i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica, in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni. Ma per far sì che anche gli ordini tecnologicamente meno attrezzati rispettino il dettato normativo i tecnici del ministero insieme a quelli del Cnipa stanno mettendo a punto una modalità informatica ad hoc. Anche perché non sono pochi color che sono rimasti indietro. A mantenersi infatti su medie basse sono gli infermieri (12%), i chimici (21%), i farmacisti (22%) e i commercialisti (23%). Seguono subito dopo i periti agrari (24%), i geologi (25%) e i veterinari (26%). Anche gli ingegneri, risultano indietro con solo il 30% delle adesioni. Al contrario, a sveltare in cima a questa ipotetica graduatoria sono i notai con addirittura il 100% di Pec attivate, i Consulenti del lavoro che hanno raggiunto il 75%, gli assistenti sociali (72%) e i geometri (66%). Nessun dato fornito invece dalla Federazione nazionale ordini medici chirurghi e odontoiatri che, con i 420 mila medici rappresenta la professione più numerosa. Stando al ministero la Federazione non dispone per ora dei dati perché non è stata ancora effettuata una rilevazione nei singoli ordini provinciali. Per alcuni può esserci anche un problema di costi, perché per l'attivazione non è proprio a costo zero, e ogni ordine può decidere una tariffa annuale, spesso concordata con la relativa cassa di previdenza. In ogni caso come si legge ancora nella circolare tutti i numeri sono destinati a crescere «soprattutto considerando la forte spinta che nelle prossime settimane sarà originata dal servizio di Pec gratuita per i cittadini». Ecco perché il ministero invita tutti ad adeguarsi, amministrazioni pubbliche prima di tutti, «così da garantire la piena operatività del nuovo strumento». Benedetta Pacelli

**Sciopero dell'avvocatura: si allargano le adesioni**

Sono sempre di più le associazioni forensi che aderiscono alla dichiarazione di sciopero proclamata dall'Oua.

Tributaristi. "Condividiamo la decisione di tutta l'avvocatura italiana di proclamare lo stato di agitazione contro la mancata calendarizzazione in Aula della Commissione Giustizia del Senato della riforma dell'ordinamento forense". Così l'Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi denuncia quella che definisce "l'ingiustificabile inerzia della politica nel provvedere ad una riforma di assoluta necessità ed urgenza nell'interesse dei cittadini. È inaccettabile -aggiungono gli Avvocati tributaristi- che a distanza di oltre tre mesi dall'approvazione del testo da parte della Commissione Giustizia, il Senato non abbia ancora provveduto a calendarizzare il disegno di legge per la discussione in aula, non intendiamo continuare ad assistere ad una progressiva dequalificazione della professione. Per queste ragioni -concludono- il 10 marzo ci asterremo dalle udienze e da ogni attività giudiziaria. Nella stessa giornata, l'avvocatura si riunirà a Roma per una manifestazione nazionale, volta a richiamare di nuovo la politica al rispetto degli impegni assunti per una celere approvazione del disegno di legge".

Avvocati di famiglia. L' Aiaf, l'Associazione italiana degli Avvocati per la famiglia e i minori, delibera lo stato di agitazione dell'avvocatura e proclama l'astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria il giorno 10 marzo, nel rispetto della normativa di legge in materia e del codice di autoregolamentazione. È quanto si legge in una nota dell'Aiaf che, in merito alla riforma dell'ordinamento forense, denuncia "l'ingiustificabile inerzia della politica nel provvedere ad una riforma di assoluta necessità ed urgenza nell'interesse dei cittadini", dopo che, "a distanza di oltre tre mesi dall'approvazione del testo da parte della Commissione Giustizia, contravvenendo agli impegni da più parte reiteratamente assunti, il Senato non ha ancora provveduto a calendarizzare il disegno di legge per la discussione in aula". L'Aiaf, inoltre, indice una manifestazione di protesta per il 10 marzo, alle 10 presso il Cinema Capranichetta di Roma.

Comunicato Stampa del 25.02.2010

**L’AIGA esprime solidarietà all’avv. Enzo Fragalà e alla sua famiglia per il brutale e vile attentato subito.**

Il **Presidente dell’AIGA, avv. Giuseppe Sileci**, ha manifestato viva solidarietà all’avv. Enzo Fragalà e alla sua famiglia per il brutale e vile attentato, di cui l’illustre professionista è stato vittima.

*“Nulla può essere tralasciato – ha dichiarato l’avv. Sileci – per assicurare il colpevole del violento crimine alla giustizia. Già nel passato altri avvocati sono stati vittime di analoghe azioni criminose. Ed in questo caso, come in altri, è l’intera Avvocatura italiana ad essere ferita ed offesa”.*

*“Purtroppo – ha proseguito il **Presidente AIGA** – oggi l’avvocato è colui che è costretto quotidianamente a rappresentare alla propria clientela il perenne sfascio del sistema giudiziario italiano, dovendo riferire di lunghi rinvii, di malfunzionamento della macchina giudiziaria, di carenze di organico nella Magistratura. Siamo continuamente in prima linea e ciò espone tutti noi all’esasperazione dei nostri clienti”.*

Anche il **coordinatore per il Sud Italia dell’AIGA**, il palermitano **avv. Dario Greco**, ha manifestato solidarietà all’avv. Fragalà e profondo dolore per quanto accaduto.

**Le prese di posizione degli organismi dei legali sul decreto legislativo appena approvato****Avvocatura anti-conciliazione****L'obbligatorietà rischia di procrastinare l'azione giudiziaria**

Avvocatura contro la conciliazione. La categoria unita ha protestato infatti contro alcuni punti del decreto legislativo, varato settimana scorsa dal consiglio dei ministri, che riforma la disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione di tutte le controversie in materia civile e commerciale, con l'obiettivo di deflazionare i processi e diffondere la cultura del ricorso a soluzioni alternative. In particolare, è la previsione dell'obbligatorietà dello strumento che non trova d'accordo le principali sigle dell'avvocatura. Ma non solo. Per il Consiglio nazionale forense, infatti, il punto dolente del testo è la riduzione dei tempi di entrata in vigore della riforma, da 18 a 12 mesi. «Ci preoccupa», ha detto il presidente Guido Alpa, «visto che gli ordini sono chiamati a un lavoro gravoso e per il quale dovranno recuperare risorse. È una riforma alla cui realizzazione l'avvocatura parteciperà ma il testo è migliorabile. Ci riserviamo di verificarne la prima attuazione sul campo». Quel che è certo, infatti, è che gli ordini sono chiamati a istituire in tutta fretta gli organismi di conciliazione forense e ad avviare la formazione dei conciliatori. Per questo, il Cnf ha istituito una commissione ad hoc coordinata dal consigliere Fabio Florio, che ha il compito di monitorare l'iter del testo, l'iter delle iscrizioni ai registri ed elenchi e le iniziative degli ordini locali in merito. Al momento, però, la commissione non è in grado di fornire informazioni sulle iniziative intraprese. Il punto verrà fatto però il prossimo 6 marzo, quando si terrà un incontro al Cnf con gli ordini territoriali per discutere della conciliazione e della riforma della disciplina della professione di avvocato. Dall'altra parte, il notariato è invece pronto da tempo a fare la sua parte in tema di conciliazione.

Nel 2005, infatti, è stata costituita la società ADR (Alternative dispute resolution) notariato srl, che vanta 263 adesioni di professionisti per la maggior parte già formati a ruolo di conciliatori, e conta di raggiungerne 500 entro giugno.

La protesta dell'avvocatura. L'Oua ha accolto negativamente l'approvazione del decreto legislativo da parte del Consiglio dei ministri. «Una scelta sbagliata», ha detto il presidente Maurizio de Tilla, «bastava ascoltare le differenti, ma in questo caso coincidenti, voci degli operatori della giustizia e delle stesse commissioni parlamentari. Con questo decreto legislativo, così come è stato approvato si rischia fondamentalmente di perdere tempo: l'obbligatorietà si risolverà in un procrastinarsi dell'inizio dell'azione giudiziaria senza alcun risultato pratico. Della stessa opinione è stato anche il Csm, che ha affermato che l'aver reso obbligatorio il ricorso alla mediazione non sembra la soluzione migliore per assicurare la diffusione della cultura per la risoluzione alternativa delle controversie. Ed è bene ricordare che anche la commissione giustizia del Senato ha bocciato lo schema legislativo su questo punto per numerose materie». «Il governo ritorni sui suoi passi», ha dichiarato ancora de Tilla, «e ascolti con attenzione le analisi e i suggerimenti di chi tutti i giorni opera nei tribunali a contatto con i cittadini: la conciliazione va promossa non per realizzare un effetto deflativo del contenzioso civile, ma perché rappresenti uno strumento di ampliamento dell'area della tutela dei diritti».

Contro il testo anche l'Unione degli avvocati civilisti, che ha inviato un documento al governo, alle commissioni Giustizia di Camera e Senato e alle associazioni di categoria stigmatizzando come, rispetto al percorso tracciato dalla legge delega, «si siano registrate pericolose deviazioni che rischiano di provocare una sanzione di incostituzionalità per eccesso di delega». «La legge delega», ha spiegato Renzo Menoni, presidente dell'Unione nazionale camere civili, «imponeva al legislatore di fissare i criteri di qualificazione professionale del mediatore, cosa che non è avvenuta, così come forti dubbi di costituzionalità alimenta la prevista obbligatorietà del procedimento». Anche per l'Anf sono diversi i punti critici del decreto. «Il primo», ha detto Palma Balsamo, «è la proposta obbligatoria di conciliazione, alla cui mancata adesione sono ricollegate ricadute negative sulle spese del successivo giudizio, nonostante le assicurazioni fornite in più occasioni da Augusta Iannini, capo dipartimento affari di giustizia del ministero della giustizia, che rimane

invariata nel decreto e questo, purtroppo avrà delle ricadute sull'efficacia della procedura. Il secondo punto critico è la mancata previsione di criteri di competenza territoriale».

Crisi d'impresa. Intanto, l'altro ieri il presidente del Cnf Guido Alpa è stato ascoltato in audizione presso la commissione giustizia della Camera sulla delega al governo per il riordino della legislazione in materia di gestione delle crisi aziendali. Ebbene, secondo Alpa è necessario: prevedere un indice di valutazione che apprezzi la più ampia rete produttiva in cui la singola grande impresa risulta inserita; risolvere il problema della esatta individuazione del tipo di impresa rilevante ai fini dell'accertamento dei requisiti dimensionali; fornire una più organica e articolata disciplina della insolvenza di gruppo; compensare la scelta legislativa di affidare a un decreto del ministro per lo sviluppo economico l'ordinaria modalità di accesso alla procedura di amministrazione straordinaria con misure che impediscano che tale scelta si ripercuota negativamente sul piano della tutela dei diritti degli stakeholders, come i creditori; e, più in generale, potenziare le garanzie di tutela dei creditori; infine, maggiore chiarezza di delega con riferimento alla disciplina delle azioni revocatorie. Gabriele Ventura

Comunicato Stampa del 26.02.2010

**L’AIGA esprime cordoglio per la scomparsa dell’avvocato Enzo Fragalà**

Il **Presidente dell’AIGA, avv. Giuseppe Sileci**, e il **coordinatore per il Sud Italia dell’AIGA**, il palermitano **avv. Dario Greco**, hanno manifestato cordoglio per la scomparsa dell’avv. Enzo Fragalà vittima di un brutale e vile attentato.

*“La Giovane Avvocatura Italiana – ha dichiarato l’avv. Giuseppe Sileci – esprime cordoglio per la scomparsa del collega Enzo Fragalà ed si stringe alla sua famiglia e all’intero Foro palermitano”.*

*“Siamo tutti feriti ed offesi – ha proseguito l’avv. Sileci – perché si è attentato ai più profondi valori della nostra professione quali l’indipendenza e l’autonomia, che sono e restano al servizio della legalità e della la giustizia”.*

L’avv. **Dario Greco** ha dichiarato: *“Il ricordo dell’avv. Fragalà resterà nei cuori della Giovane Avvocatura Palermitana; il suo sacrificio farà da guida per la nostra professione, improntata ai doveri di correttezza e lealtà professionale, di cui l’illustre collega è sempre stato esempio”.*

**Cassazione. Legge Pinto sotto esame****Giustizia lenta prescritta in dieci anni**

Alla giustizia lenta si risponde con una prescrizione ancor più lenta del diritto al risarcimento. In questo gioco di lungaggini spunta qualche vantaggio per le vittime del ritardo, come ha stabilito la Cassazione: l'indennizzo per la legge Pinto (89/2001) si prescrive in dieci anni, e quindi, entro sei mesi dalla fine del contenzioso, si può chiedere un importo di mille euro per ogni anno di durata della lite eccedente i tempi normali. Questo è l'orientamento della suprema corte (sentenza del 24 febbraio 2010 n. 4524) che elimina precedenti limiti, di soli cinque anni. Termina in questo modo

l'incertezza tra le tesi di chi qualificava come risarcimento gli importi dovuti dallo Stato (con prescrizione in cinque anni), e coloro i quali sostenevano la tesi dell'indennizzo (che si prescrive in dieci anni). Il tema affrontato dalla Cassazione è rilevante in quanto non fa derivare il debito dello Stato da un illecito (compiuto dallo Stato stesso) ma da un generico dovere di legge (di sollecita definizione dei processi), simile al dovere di adempiere un contratto. Ciò significa che il diritto all'equa riparazione, in caso di mancato rispetto del termine ragionevole del processo, non richiede l'accertamento di un illecito, che esige una colpa (negligenza o imperizia del magistrato o delle cancellerie), ma scaturisce dall'accertamento della violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentale (legge 848/1955). Dalla natura di indennizzo deriva poi la conseguenza che gli interessi legali possono decorrere, sempreché richiesti, dalla data della domanda di equa riparazione, e retroagiscono alla data della domanda. Per lo stesso motivo (natura indennitaria) va invece esclusa una rivalutazione della somma. La domanda va presentata entro sei mesi dalla chiusura del procedimento e i dieci anni indennizzabili vanno calcolati con riguardo agli anni eccedenti il termine di ragionevole durata e non alla intera durata del procedimento; per ogni fase di giudizio, il margine di ragionevole durata è di tre anni (Cassazione, sentenza 18221/2009); mentre se la lite si è articolata in più gradi, non è possibile (Cassazione, sentenza 23506/2008) riferire la domanda di indennizzo a un solo grado, optando evidentemente per quello in cui si sia prodotto sfioramento dal limite di ragionevolezza. Come parametro tendenziale, si potrà in futuro aspirare a una durata di tre, due e un anno per il giudizio di primo, di secondo grado e di legittimità (sentenza della Corte europea del 23 ottobre 2003, su ricorso 39758), ma occorre tener presente che la stessa Corte di Strasburgo costantemente afferma che il termine di ragionevole durata va fissato avendo riguardo ad una serie di parametri. Tra questi, vi è la complessità della lite e il comportamento delle parti, escludendo quindi rigidi automatismi e meccanismi presuntivi. Oltretutto, sottolinea la Cassazione con sentenza 10415/2009, occorre applicare la legge Pinto con ragionevolezza, collocandola in un sistema economico e di finanza pubblica caratterizzato dalla limitatezza delle risorse disponibili. Risulta quindi difficile che si possa superare il limite dei 1000 € per ogni anno eccedente la normale durata del processo, oppure la previsione dei tre anni di tempo per ogni grado di giudizio, poiché in tal modo emergerebbe un contrasto tra la legge 89/2001 e le norme costituzionali che tutelano l'equilibrio finanziario dello Stato. Guglielmo Saporito

**Accertamento. Le conseguenze della sentenza della Corte di cassazione sulle frodi «carosello»****Controlli con le intercettazioni****Spazio ai dati raccolti in indagini penali - Spiraglio sulle rogatorie**

Il principio affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza 4306 del 23 febbraio 2010 (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri) circa la possibilità di utilizzare a supporto dell'accertamento tributario gli esiti di intercettazioni telefoniche svolte nel corso di un procedimento penale è destinato certamente ad avere un importante impatto in tutti gli accertamenti connessi direttamente o indirettamente a indagini giudiziarie nel corso delle quali sono state eseguite intercettazioni telefoniche o comunque acquisizioni di informazioni con i poteri propri di polizia giudiziaria. Finora infatti non solo non risultavano analoghe pronunce della Cassazione, ma, di norma, la giurisprudenza di merito si era quasi sempre espressa in senso contrario a proposito dell'utilizzabilità dei dati acquisiti attraverso intercettazioni telefoniche.

L'acquisizione di informazioni. A norma dell'articolo 63 del Dpr 633/72, in materia di Iva, la Guardia di Finanza riceve e trasmette all'ufficio i documenti i dati e le notizie acquisiti direttamente o riferiti e ottenuti dalle altre forze di polizia nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria. Questa disposizione era stata interpretata dalla dottrina e anche da buona parte della giurisprudenza come norma volta innanzitutto a evitare inutili duplicazioni di adempimenti inserendosi, quindi, in un contesto di economia (ed efficienza) processuale. In particolare, poiché la Guardia di Finanza nel corso dell'attività di polizia giudiziaria può rinvenire elementi direttamente o tramite altre forze di polizia rilevanti anche ai fini dell'accertamento tributario, sembrava privo di senso non consentirne l'utilizzazione ai fini fiscali o meglio obbligare là stessa Guardia di Finanza, di "svestirsi" dei poteri polizia giudiziaria, e di "indossare" quelli di polizia tributaria per acquisire (e utilizzare) ai fini fiscali quelle informazioni e quei dati che già erano in suo possesso (ma ai soli fini giudiziari). Da qui la possibilità di utilizzare tali informazioni anche per la parte fiscale previa autorizzazione della competente Autorità giudiziaria, la cui mancanza<sup>1</sup> secondo ormai un consolidato orientamento della Suprema Corte, non inibisce comunque l'utilizzabilità dei medesimi elementi

L'allargamento dell'ambito di utilizzabilità. Illogico corollario, che sembrava sottendere a questo travaso di informazioni dal versante penale a quello fiscale, era che doveva trattarsi di dati e notizie comunque acquisibili dalla GdF con i poteri propri ai fini fiscali. La novità importante della sentenza, invece, è la possibilità di far confluire nel procedimento tributario anche informazioni acquisite secondo modalità, tecniche e poteri che mai si sarebbero potuti ottenere ai fini fiscali.

Si pensi alle intercettazioni telefoniche, ma anche a tutti i casi di rogatorie internazionali relative anche a reati non fiscali (corruzione, traffici internazionali, eccetera) verso Stati in cui non è possibile ottenere determinate informazioni ai fini fiscali. Seguendo il principio della Suprema Corte, anche queste informazioni potranno essere ora utilizzate ai fini dell'accertamento.

La soluzione penale. A ciò si aggiunga che, in ipotesi di reati tributari, i termini per l'effettuazione dell'accertamento fiscale si raddoppiano. Il rischio, in questi casi, è che, constatata la possibilità di non poter acquisire informazioni ai fini fiscali, per mancanza di poteri specifici (si pensi al caso di violazioni attraverso l'utilizzo di paradisi fiscali), venga ipotizzato un reato al fine di esercitare i maggiori poteri previsti dal codice di procedura penale e dalle convenzioni internazionali in materia giudiziaria. Una volta acquisite le informazioni (e probabilmente archiviato il reato), queste vengono poi contestate ai soli fini fiscali. Antonio Iorio

Il principio  
Corte di cassazione, sentenza n. 4306/2010

Ora, è evidente che un atto legittimamente assunto in sede penale — poiché la commissione regionale riconosce che le intercettazioni furono «autorizzate in sede penale» — e trasmesso all'amministrazione tributaria in conformità alla disposizione del citato articolo 63, entra a far parte a pieno titolo del materiale probatorio e indiziario che il giudice tributario di merito deve valutare, dal momento che i suoi poteri d'indagine e di giudizio, definiti dall'articolo 7, Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 non incontrano i limiti posti al giudice penale, nella specie dall'articolo 270 codice di procedura penale. Il giudice tributario può legittimamente invocare d'altra parte l'inviolabilità del diritto di libertà e di segretezza delle comunicazioni e del diritto di difesa.

## **Agenda del Presidente**

**siamo nel mese di marzo 2010**

---

**Roma, Auditorium della Cassa Forense in Via E. Quirino Visconti 8, 06 Marzo 2010**

OUA

CONVEGNO AVVOCATURA

## Eventi delle Sezioni

siamo nel mese di marzo 2010

---

**Pavia, 12 Marzo 2010**

FORMAZIONE

Mediazione familiare e affidamento dei figli

**Auditorium Comunale di Martina Franca, 05 Marzo 2010**

FORMAZIONE

Il danno alla persona tra indennizzo e risarcimento

**Vigevano, Viale Libertà 1, ore 18:30, 05 Marzo 2010**

FORMAZIONE

L'affidamento dei figli nella separazione, nel divorzio e nella famiglia di fatto

**Vibo Valentia, Sala congressi del Centro Sistema Bibliotecario, ore 16:30, 05 Marzo 2010**

FORMAZIONE

Tecniche di esame e controesame nel processo penale